



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

AOO/183/4700 del 11/04/2019
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al Segretario Reg. le ANED Onlus
Sig. Tonino Santoro
Via P.L. da Palestrina, 9
70022 Altamura - (Bari)
segreteria.puglia@aned-onlus.it

Al Direttori Generali AA.SS.LL.
BA, BR, BT, FG, LE e TA
LORO SEDI

e.p.c. Al Prof. Dott. Loreto Gesualdo
crt.segreteria@policlinico.ba.it

Oggetto : Gestione del paziente con uremia cronica terminale - rimborso delle spese di trasporto -

Con nota prot. n. 3/u, trasmessa via mail in data 6/3/2019, codesta Associazione ha richiesto chiarimenti in ordine alla nota regionale prot. n. AOO/183/1765 del 6/2/2019, con particolare riferimento agli effetti che la stessa produce nei confronti dei pazienti dializzati: pre e post entrata in vigore della DGR n. 1679 del 26/9/2018.

A tale riguardo, la scrivente Sezione, proprio per evitare dubbi applicativi in ordine alla individuazione dei soggetti destinatari, ha ritenuto opportuno ritornare sull'argomento cercando di fornire una chiave di lettura più aderente alle realtà normativa oltre che fattuale, oramai, consolidatasi in un arco temporale ultra decennale.

La circolare interpretativa di cui si chiedono chiarimenti (in attesa dell'emanando provvedimento legislativo destinato alla manutenzione della L.R. 9/91 è stata emanata in continuità con la L.R. n. 14/2004, la quale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, ha garantito il riconoscimento del rimborso per le spese di trasporto, a favore di pazienti uremici cronici, **seppur residenti in un ambito diverso da quello di residenza**. Di seguito si trascrive quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n. 14/2004:

“ Art. 21. (Spese di trasporto per emodialisi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle procedure per l'accreditamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie croniche), i pazienti in trattamento dialitico presso strutture pubbliche o private transitoriamente accreditate, ubicate in Unità